



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

<b>Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)</b>	
Ufficio Istruttore	Direzione Amministrativa
Tipo materia	Attività negoziale
Misura/Azione	NO
Privacy	NO
Pubblicazione integrale	SI

N 81 del registro delle determinazioni

**OGGETTO:** Determinazione e contrattare. Adesione alla Convenzione Consip denominata “*Buoni pasto 7*” – lotto 4, aggiudicata alla ditta REPAS LUNCH COUPON – per il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto. CIG MADRE 6028464DDB. CIG derivato 7007916B38

**L'ANNO DUEMILADICIASETTE ADDÌ DIECI DEL MESE DI MARZO**  
in Bari, nella sede dell'ARIF, in Viale Luigi Corigliano 1, a seguito d'istruttoria esperita dal Funzionario istruttore- RUP geom. Giovanni Stefanizzi

### IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 46 CCNL 14/09/2000 relativo al personale delle categorie del comparto Regioni-Autonomie locali prevede che i lavoratori dipendenti hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottato dall'Ente, a un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale le prestazioni lavorative siano rese al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;
- l'art. 34-co. 2- CCNL dell'area dirigenziale del Comparto Regioni-Autonomie locali 23/12/1999 stabilisce che i dirigenti hanno titolo, secondo le direttive adottate dai singoli Enti, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane;
- l'art. 5 comma 7 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in legge n. 135/2012 consente l'individuazione del valore nominale lordo singolo di ciascun buono pasto sostitutivo del servizio mensa, al lordo delle ritenute di legge ai sensi dell'art. 50 comma 2 TUIR n. 917/1986 e s.m.i. e D. Lgs. n. 314/1997;
- occorre pertanto procedere con celerità all'acquisto dei buoni pasto cartacei a valore per l'anno 2017 in favore delle unità di personale dipendente a tempo indeterminato compresi i dirigenti di questa Agenzia, alle quali si applica il sistema di classificazione di cui al CCNL del 31/03/1999 e il CCNL del 23/12/1999 ed il CCNL dell' area dirigenziale del Comparto Regioni Autonomie Locali;
- la Legge Finanziaria 2000 ha delineato il sistema per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e con il Decreto Ministeriale del 24/02/2000 il Ministero dell' Economia e delle Finanze ha conferito alla C.O.N.S.I.P. S.p.a. l'incarico di concludere



a suo conto e per conto delle altre Pubbliche Amministrazioni le convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999;

#### **RICHIAMATI:**

- la nota prot. n. 50276 del 16/12/2014 di riconoscimento dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa in favore dei dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nei Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto II Regioni-Autonomie locali appartenenti alle categorie e all'area dirigenziale;
- la Legge Regionale 25 Febbraio 2010, n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l'Agenzia Regionale per le Attività Irrighe e Forestali (A.R.I.F.), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica, pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile in atti;
- la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011 - L.R. n. 3/2010 di Approvazione del Regolamento di funzionamento e contabilità dell'ARIF;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 208 del 22/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Amministrativo in favore del sottoscritto Dirigente con immissione in servizio dal 27-04-2015;
- Il DPGR 05-04-2016 n. 203 in BURP n. 38 del 07-04-2016 di nomina Commissari di questa Agenzia e relativo verbale di insediamento prot. n. 17484 del 14/04/2016;
- Il DPGR 05-08-2016 n. 530 in BURP n. 98 del 25-08-2016 e n. 60 del 07-02-2017 di proroga del commissariamento di questa Agenzia;
- l'art. 4-co. 2- D. Lgvo 165/2001 e s.m.i. che assegna ai dirigenti la competenza esclusiva in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara disponendo "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati";
- l'art. 27- co. 1- D.lgs.n. 165/2001 "Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.....";
- l'art.86- co. 3- del vigente regolamento di funzionamento e contabilità il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile dell'Ufficio Ragioneria – conformità e controllo- del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 32- co.2- D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 3 L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;



- le Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;
- Il comunicato del Presidente ANAC del 26-10-2016 recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”;
- l'art. 1- co. 449 e 450- L. n. 296/2006, come modificati dall'art. 7 del D.L. 07/05/2012 n. 52 (c.d. “Spending Review”) convertito in Legge n. 94/2012, dall'art. 1- co. 495 e 502 L. n. 208/2015 e dall'art. 1- co.1- L.n. 10/2016 che testualmente dispongono:

*“449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.*

*(comma modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015);*

*450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.*

*(comma modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, poi dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016)” ;*

#### **ATTESO CHE:**

- l'art. 69 del vigente regolamento interno di funzionamento e contabilità, intitolato “*Gestione provvisoria ed esercizio provvisorio*”, statuisce, al comma 1, che “*ove manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti*”;
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e s.m., intitolato “*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*”, dispone:



*“1) se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;*

*2) L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall’ordinamento contabile dell’ente. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento”;*

**CONSIDERATO** che, a mente del richiamato art. 69 di cui innanzi, la gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Agenzia;

**ATTESO** che il comma 2 del detto art. 69 statuisce che *“l’esercizio provvisorio non può eccedere il periodo di quattro mesi e la spesa da sostenere a carico di ciascun capitolo è limitata per ogni mese, ove possibile, ad un dodicesimo delle corrispondenti somme risultanti dall’ultimo bilancio approvato”*, ossia un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale definitivamente approvato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

**RILEVATO** che sia in caso di esercizio provvisorio che di gestione provvisoria, gli enti hanno, quali stanziamenti di riferimento, quelli di competenza previsti nell’ultimo bilancio pluriennale definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ossia utilizzando gli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio pluriennale deliberato l’anno precedente;

**DATO ATTO** che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 123 del 7 giugno 2016 e successiva D.G.R. n. 1288 del 10/08/2016 di approvazione definitiva, è stato adottato ed approvato il bilancio pluriennale 2016/2018, contenente gli stanziamenti per ciascuno degli esercizi finanziari in esso contemplati;

**CONSIDERATO**, altresì, che:

- ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2 al D. Lgs n. 118/2011, aggiornato al Decreto Ministeriale 20/05/2015 punto 8.1, nel corso della gestione provvisoria gli Enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio e quindi nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno 2016;
- ai sensi del punto 8.6 del sopra citato principio contabile nel corso della gestione provvisoria sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- ai sensi del punto 8.7 del sopra citato principio contabile nei casi in cui è consentito



assumere impegni di spesa senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con l'imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;

- la spesa di cui al presente provvedimento ha carattere continuativo ed è necessaria a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti presso questa Agenzia; inoltre, essa rientra nel limite dei dodicesimi;

**CONSULTATO dal RUP il sito internet "ACQUISTI IN RETE"** è emerso che CONSIP ha in corso una convenzione attiva, denominata "*Buoni pasto 7*" per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei, con la REPAS LUNCH COUPON S.r.l. aggiudicataria del Lotto n. 4 che comprende le regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Puglia con l'applicazione di uno sconto aggiudicato del 19,53%;

**RAVVISATA L'OPPORTUNITA'**, sulla base del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, che statuisce l'obbligo, per le Amministrazioni dello Stato, di approvvigionarsi attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da Consip, mentre alle restanti Amministrazioni riconosce la facoltà di avvalersi delle convenzioni quadro stipulate da Consip, o in caso di acquisizioni per via autonoma, **l'obbligo** di utilizzare i parametri prezzo-qualità in esse stabiliti come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa:

- aderire ex art. 1- co. 449- L. n. 296/2006 e s.m.i. alla convenzione per la fornitura di che trattasi con la ditta REPAS LUNCH COUPON s.r.l. aggiudicataria del suddetto lotto n. 4 CONSIP, con l'applicazione dello sconto ivi previsto pari al 19,53% data la convenienza sia dal punto di vista economico sia per la snellezza della procedura di individuazione del fornitore e di acquisizione della fornitura;
- acquistare i buoni pasto per effetto dell'adesione alla su indicata convenzione CONSIP ;
- aderire alla convenzione con apposito ordine al quale sarà attribuito numero identificativo con la Ditta aggiudicataria suindicata per l'anno 2017 alle condizioni previste da Consip;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- da conteggi preventivi effettuati dal RUP, si stima un fabbisogno massimo di n. 7500 buoni pasto per l'anno 2017 per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato inquadrato nei CCNL del comparto pubblico regioni- autonomie locali;
- la spesa necessaria per l'acquisto di n. 7500 buoni pasto cartacei a valore, al netto dello sconto aggiudicato del 19,53%, ammonta ad €. 42.300,00 oltre IVA 4% per €. 1.692,00 per un importo complessivo di €. 43.992,00 ;

**ACQUISITO dal RUP** il CIG derivato n. 7007916B38 e dato atto che il codice madre della gara CONSIP è 6028464DDB;

**DATO ATTO**, riguardo al suddetto fornitore, che si acquisirà agli atti d'ufficio prima del pagamento:

- la dichiarazione di attivazione, del conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DURC regolare rilasciato dagli organismi competenti previo invio telematico di apposita richiesta attraverso il sito [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it);





**VISTO** l'art. 32 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, recante "Codice dei contratti pubblici" che dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

#### **DATO ATTO CHE**

- il fine che si intende perseguire con presente contratto è quello di dotarsi di buoni pasto cartacei a valore ai sensi della vigente normativa contrattuale in favore del personale dipendente al quale si applica il CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali sia per il personale appartenente alle categorie che per la dirigenza;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei buoni pasto cartacei a valore;
- la scelta del contraente è effettuata mediante adesione a Convezione quadro CONSIP con affidamento alla ditta aggiudicataria CONSIP;
- la forma del contratto è la scrittura privata (data dello scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con la firma digitale tra fornitore e soggetto aggiudicatore), mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto e quelle indicate dal punto Ordinante inviate al fornitore:

#### **VISTI, inoltre:**

- l'art. 26 comma 3 della legge n. 488/1999;
- il D.P.R. 04/04/2002 n. 101;
- l'art. 1- co. 449 e 450- L. n. 296/2006;
- il D.L. 52/2012 convertito in legge il 06/07/2012 n. 94;
- il D.L. 95/2012 convertito in legge 07/08/2012 n. 135;
- il D.L. 179/2012 convertito in legge 17/12/2012 n. 221;
- il D. Lgs. n. 50/2016;

**RITENUTO di assumere l'impegno di spesa** derivante dal presente provvedimento ai sensi dell'art. 85 del vigente Regolamento interno di funzionamento e contabilità, nell'ambito del bilancio di previsione provvisorio 2017;

#### ***TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO***

### **D E T E R M I N A**

**DI DARE ATTO** che tutto quanto esposto in premessa, che, in questa parte, si intende integralmente riportato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI PRENDERE ATTO CHE** al personale dipendente a tempo indeterminato di questa Agenzia appartenente alle categorie e all'area dirigenziale è attribuito dalla rispettiva normativa contrattuale di cui all'art. 46 del CCNL 14/09/2000 personale categorie e all'art. 34 comma 2 del CCNL del 23/12/1999 area dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali un buono pasto cartaceo a valore secondo la disciplina ivi indicata e prevista;

**DI CONTRATTARE** ai sensi dell'art. 32 D. Lgs n. 50/2016 precisando che:

- **FINE DA PERSEGUIRE:** dotarsi dei buoni pasto cartacei a valore ai sensi della vigente normativa contrattuale in favore del personale dipendente al quale si applica il CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali sia per il personale appartenente alle categorie che per



la dirigenza;

- **OGGETTO DEL CONTRATTO:** fornitura dei buoni pasto cartacei a valore;
- **FORMA DEL CONTRATTO:** scrittura privata (consistente nello scambio dei documenti di “offerta” e di “accettazione” tra fornitore e soggetto aggiudicatore CONSIP);
- **CLAUSOLE ESSENZIALI:** condizioni di acquisto indicate nelle indicazioni generali-allegato A alla convenzione CONSIP e nella convenzione medesima con il fornitore aggiudicatario abilitato;
- **SCELTA DEL CONTARENTE:** tramite CONSIP;

**DI ADERIRE** alla convenzione CONSIP per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei a valore nominale, denominata “Buoni pasto 7 – lotto 4, aggiudicata alla ditta REPAS LUNCH COUPON – CIG madre 6028464DDB;

**AFFIDARE** la fornitura per il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto cartacei a valore per il personale di quest’Agenzia, come indicato in premessa, alla Ditta REPAS LUNCH COUPON s.r.l. per l’anno 2017, con l’applicazione dello sconto del 19,53% sul valore facciale del buono;

**DI DISPORRE** che la consegna di ciascun buono pasto cartaceo a valore in favore dei dipendenti a tempo indeterminato aventi titolo potrà avvenire secondo la disciplina contrattuale innanzi indicata;

**DI DARE ATTO** che, come da convenzione CONSIP, assume valore contrattuale l’invio dell’ordinativo di fornitura da parte di questa Agenzia al fornitore, che è il solo responsabile dell’adempimento contrattuale;

**DI DARE ATTO**, altresì, che il fabbisogno dell’Agenzia può quantificarsi in circa 7500 buoni pasto cartacei a valore per una spesa complessiva determinata in €. 42.300,00 oltre I.V.A. 4% pari ad €. 1.692,00 per complessivi €. 43.992,00;

**DI ASSUMERE ED IMPEGNARE**, ai sensi dell’art. 85 e ss. del vigente regolamento interno di funzionamento e contabilità, la spesa complessiva, pari ad € 43.992,00 I.V.A. compresa, quale controprestazione economica, a carico di quest’Agenzia, con imputazione al bilancio provvisorio 2017, nell’ambito del bilancio pluriennale 2016/2018 – codice meccanografico 1.01.01.01.002 – Missione 01 – Programma 11 ed al capitolo corrispondente al n. 272 del bilancio 2016 (atto di impegno finanziario n. 624/2017), ai sensi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 1.6 (Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e s.m.);

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione, ai sensi dell’art. 86, commi 2 e 3, del regolamento interno di funzionamento e contabilità alla Responsabile dell’Ufficio Ragioneria - Conformità e Controllo”, Lucia Littoriano, ai fini del compimento dell’istruttoria di competenza, strumentale all’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

**DI LIQUIDARE** ex art. 89 e segg. del vigente regolamento di funzionamento e contabilità, in favore della ditta aggiudicataria CONSIP gli importi di volta in volta effettivamente fatturati, previa acquisizione di visto per la regolare fornitura apposto dal RUP su ciascun documento contabile, senza bisogno di ulteriore formalità;

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione, ai sensi dell’art. 89, comma 4, del regolamento interno di funzionamento e contabilità alla Responsabile dell’Ufficio Ragioneria- Conformità e Controllo”, Lucia Littoriano, ai fini dell’emissione del relativo mandato di pagamento;



**DI ASSEGNARE** l'incarico di RUP ex art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 ed ex art. 5 L. n. 241/1990 e s.m.i. all' Economo centrale geom. Giovanni Stefanizzi.

**DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo pretorio online dell'ARIF sul sito [www.arifpuglia.it](http://www.arifpuglia.it) accessibile anche dal banner ARIF sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) Amministrazione trasparente-bandi e contratti.

**DI DARE ATTO** che l'impegno di spesa assunto, attraverso questa determinazione, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del regolamento interno su richiamato.

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, composto da 9 (nove) facciate, è adottato in unico originale.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

*Avv. Grazia Tarantini*

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta altresì che l'effettivo fabbisogno annuale di buoni pasto ammonta a circa 7.500.

**L'Istruttore- RUP**

*Geom. Giovanni Stefanizzi*

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria  
(art. 86, comma 3, del Regolamento interno di funzionamento e contabilità)

**Ufficio Conformità e Controllo**

*Rag. Lucia Littoriano*





### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI

La presente determinazione, composta da n. 9 (nove) facciate, viene pubblicata all'Albo istituzionale sul sito [www.arifpuglia.it](http://www.arifpuglia.it), per 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul medesimo.

Il presente atto è depositato presso la Direzione Generale dell'ARIF, Viale Corigliano n.1 – Bari.

**l'incaricato**  
*Rag. Francesco Fanelli*